



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine, 5 aprile 2016

**La nuova Legge Regionale 24/2015:  
aspetti applicativi**

**ing. Renzo Simoni**

Responsabile Struttura Semplice  
Igiene Tecnica del Lavoro  
S.C.P.S.A.L. - A.A.S. n. 1 "Triestina"

IL LAVORO IN



SI CUREZZA

**LEGATO NON CADO**

**La nuova  
LR n. 24/2015 per  
la prevenzione delle cadute  
dall'alto dalle coperture**



**“ 8 Quando costruirai una casa nuova,  
farai un parapetto intorno alla tua terrazza,  
per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue,  
qualora uno cada di là”.**

La Sacra Bibbia  
Antico Testamento - Pentateuco  
Deuteronomio, 22

## visione miope delle problematiche di sicurezza

- genera gravi rischi per i lavoratori
- espone i committenti possibili conseguenze, anche di natura penale (spesso ignorate dagli stessi)

In tale ambito, neppure l'aspetto economico, che da sempre è ritenuto marginale, trova giustificazione



### Articolo 15 - Misure generali di tutela

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- .....
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- .....
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- .....
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- .....



**Articolo 15 - Misure generali di tutela**

- .....
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- .....
- t) *la programmazione delle misure* ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- .....
- z) *la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti*, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, art. 91:

- il **CSP** predispone il **fascicolo dell'opera** che riporti l'individuazione dei rischi e delle **misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliare per gli interventi successivi prevedibili sull'opera** quali la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altri interventi successivi già previsti o programmati.



Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, art. 90



**Il committente, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela**

**Il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione**



*... ma questo è il libro dei sogni*

IL LAVORO IN  SICUREZZA

## Elementi distintivi della L.R. 24/2015

*Centralità del ruolo del committente*

Progettabilità delle misure

Ambito di applicazione della norma



IL LAVORO IN  SICUREZZA

## Centralità del ruolo del committente: *è il committente a governare il processo*

Nell'art. 5 (adempimenti) viene in primis riportata la sua figura e solo in secondo ordine viene indicato "altro soggetto legittimato" e non vi sono altri ruoli (progettista, direttore lavori ecc.) investiti da "adempimenti"



## Elementi distintivi della L.R. 24/2015

Centralità del ruolo del committente

*Progettabilità delle misure*

Ambito di applicazione della norma



## Progettabilità delle misure

Art. 5, co. 1 lett. a): Il committente, o altro soggetto legittimato, all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione s.c.i.a. o d.i.a., trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6, co. 1, lettere a) e b) (relazione tecnica e planimetria).



## Progettabilità delle misure

La documentazione presentata / redatta in fase iniziale **assume dignità propria:**

- **Entra a far parte del fascicolo dell'opera** (presenza di un CSP o CSE – art.6 c.2 e 3)
- **Svolge la funzione di fascicolo dell'opera** limitatamente ai lavori in copertura



*In mancanza del fascicolo delle caratteristiche dell'opera (ex art. 91 del D.Lgs. 81/2008) l'elaborato tecnico della copertura costituisce di fatto l'unico documento tecnico che indica come operare in sicurezza sulla copertura (misure previste e adottate).*



## Elementi distintivi della L.R. 24/2015

Centralità del ruolo del committente

Progettabilità delle misure

*Ambito di applicazione della norma*



## Ambito di applicazione

Oltre alle opere in cui è previsto una istanza di titolo autorizzativo o la presentazione di s.c.i.a. o d.i.a., sono compresi anche i lavori di edilizia libera (art. 16 co. 1 L.R. 19/2009) inerenti:

- interventi di manutenzione straordinaria
- installazione di impianti solari termici/fotovoltaici
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica



## Ambito di applicazione

***ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici che espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri***



## *I primi problemi*

*nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile ...*



IL LAVORO IN



SICUREZZA

## *1 - Informazione / comunicazione*

- ai tecnici (professionisti, tecnici comunali e delle soprintendenze, amministratori stabili, ecc.)
- ai committenti (cioè ai cittadini ... )

*in collaborazione con l'Ufficio Stampa e  
Comunicazione della*



IL LAVORO IN



SICUREZZA

**L.R. 16 ottobre 2015, n. 24**

**Art. 8 - Attività di formazione e informazione**

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, **attingendo agli specifici fondi di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.



**2 - Formazione e addestramento d.p.i.**

**D.lgs.81/08 - Titolo III, Capo II: Uso dei d.p.i.**

**Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro**

5. In ogni caso **l'addestramento è indispensabile:**  
**a) per ogni DPI che, ..., appartenga alla terza categoria**



*Da cui discende un altro problema: la formazione per i d.p.i. di III categoria, in particolare per i d.p.i. anticaduta*

- requisiti dei docenti*
- durata dei corsi*
- contenuti dei corsi*



### *3 - Chiarimenti e interpretazioni*

*(risposte concordate con il Servizio Pianificazione Territoriale e Strategica della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio a quesiti e problemi sollevati da professionisti e da tecnici comunali)*



3 - Chiarimenti e interpretazioni

La dichiarazione dell'installatore (art. 6, co. 1, lett. "e" ) in edilizia libera (art. 5 co. 2) non può prevedere il rispetto delle lettere a) e c) dell'art. 6 co. 1 in quanto tali documenti non sono previsti / esistenti.

*L'art. 6, disponendo in punto di elaborato tecnico di copertura, precisa che lo stesso debba essere diversamente composto a seconda delle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, dovendosi intendere il richiamo operante solo in relazione ai contenuti necessari: in ragione di un tanto, risulta fuor di dubbio che nel caso di interventi ricompresi nell'ambito del secondo comma dell'art. 5 (nдр: edilizia libera) la dichiarazione dell'installatore di cui all'art. 6, co. 1, lettera e), non possa che riferirsi esclusivamente ai contenuti di cui alla lettera b) dell'art. 6, comma 1 (planimetria della copertura, con evidenza del percorso/punto di accesso/sistemi di prevenzione e protezione), non anche a quelli di cui alle lettere a) e c) in virtù dell'espresso richiamo sancito dal legislatore.*



3 - Chiarimenti e interpretazioni

Nell'art. 6. co. 3 viene nominato impropriamente il **direttore dei lavori** in quanto gli si attribuisce un compito di trasmissione non di competenza (sia per il suo ruolo e perché non soggetto ad adempimenti previsti da L.R. 24/2015).

*Considerato che gli adempimenti di cui all'articolo 5 gravano rispettivamente sul committente o altro soggetto legittimato in fase di esecuzione dei lavori e sul proprietario o altro soggetto responsabile della gestione/manutenzione dell'immobile, il richiamo al direttore dei lavori operato dall'articolo 6, comma 3, risulta inefficace, atteso che spetta al committente la trasmissione dei contenuti dell'elaborato tecnico al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, al fine dell'aggiornamento del Fascicolo dell'opera di cui al D.Lgs. 81/2008.*



3 - Chiarimenti e interpretazioni

L'art. 5, co. 1, lettera c), contrasta con l'art. 7, co. 2: non viene rilasciata l'abitabilità (o agibilità) per la mancata presentazione dei documenti art. 6, c.1, lett. f) - Manuale, e g) - Programma manutenzioni, quando l'art. 5, co.1, lett. c) non ne prevede la presentazione al Comune.

*E' ovvio che la sanzione opera esclusivamente in presenza di un adempimento necessario: quindi ove l'adempimento richiesto non risulti obbligatorio ai sensi di legge non sussiste alcuna trasgressione sanzionabile.*

*Nello specifico, considerato che l'obbligo di presentazione al Comune è riferito esclusivamente alla documentazioni sub lettere c), d) ed e), non anche nei confronti di quelle prevista alle lettere f) e g) - che in ogni caso vanno acquisite ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell'art. 5, comma 1, ma non esibite all'amministrazione comunale né alla stessa trasmesse – la mancata trasmissione di tali elaborati non può costituire motivo di diniego per l'Amministrazione comunale avverso una richiesta di rilascio del certificato di agibilità.*



3 - Chiarimenti e interpretazioni

**In caso di presentazioni di varianti come SCIA finale, successivamente al 21 aprile 2016, si ricade o no nella norma?**

*NO: l'articolo 1 della LR 24/2015 precisa che lo stesso provvedimento legislativo definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi: per espressa previsione legislativa, quindi, il provvedimento opera solo per il futuro in relazione ad interventi per i quali la fase progettuale non sia ancora ultimata, richiedendosi che le misure di prevenzione/protezione siano definite in fase progettuale, laddove un tanto sia ancora possibile.*

*Inoltre l'articolo 9 della LR 24/2015 dispone espressamente che la medesima legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, richieste di rilascio di titoli edilizi o DIA alternative al PdC, SCIA o comunicazioni di inizio lavori per interventi in edilizia libera.*



3 - Chiarimenti e interpretazioni

I calcoli della struttura e dell'ancoraggio della linea vita vanno depositati ai lavori pubblici? Se sì, in edilizia libera (art. 5 co. 2), dove non è prevista la relazione sull'idoneità struttura (art. 6 co. 1 lett. c), come mi comporto?

La LR 24/2015 dispone espressamente che la documentazione prevista va trasmessa al Comune competente per territorio. Gli adempimenti necessari sono quelli esplicitati dall'articolo 5, che differenzia le casistiche a seconda del regime edificatorio.

Nel caso d'interventi su strutture esistenti, la verifica d'idoneità va documentata a cura di un tecnico strutturista sulla base delle caratteristiche delle strutture utilizzate per gli ancoraggi, sulla base dei dati di calcolo o mediante verifiche puntuali risultanti da una valutazione tecnica d'idoneità statica da depositare unicamente in Comune, comportando altresì che, qualora si rendano necessarie opere di adeguamento delle strutture, le stesse debbano essere progettate e depositate secondo i procedimenti ordinari.



3 - Chiarimenti e interpretazioni

Art. 5, co. 1 e 2, "adempimenti": ... il committente o altro **soggetto legittimato**: quest'ultimo chi è, chi può essere? Servono titoli, necessita delega? Lo può fare anche il rivenditore di linee vita?

I soggetti legittimati sono quelli aventi titolo indicati all'art. 21, commi 1 e 2, della LR 19/2009 (soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie):

- a) il proprietario dell'immobile;
- b) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
- c) l'affittuario di fondo rustico;
- d) il concessionario di beni demaniali;
- e) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
- f) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.



3 - Chiarimenti e interpretazioni

**Soggetto legittimato:**

il Gruppo Tecnico Regionale per l'Edilizia ritiene che con tale locuzione sia da intendersi la persona che in virtù di delega, incarico professionale ovvero contratto, abbia ricevuto mandato dal committente a rappresentarlo. La legittimità pertanto gli deriverebbe da un compito attribuitogli e non da un titolo professionale o ruolo specifico svolto.

Tale definizione non è in contrasto con quella della LR 19/09, ma aggiunge alle figure ivi indicate altre in possesso di specifici requisiti (delega, contratto, incarico professionale, da parte del committente/proprietario dell'immobile).



3 - Chiarimenti e interpretazioni

Vi è una definizione di manutenzione ordinaria così come riportata nell'art. 16, co. 1, lettera "a", della L.R. 19/2009, ovvero faccio riferimento all'art. 3 del DPR 380/2001? Pare infatti che il rifacimento dell'intero pacchetto di copertura con anche cambio quote causa la presenza dell'isolante, rientri ancora in manutenzione ordinaria e quindi non soggetta alla L.R. 24/2015.

Il rinvio, come espressamente definito dalla LR 24/2015, è operato con riferimento alle disposizioni regionali che disciplinano il settore edilizio di cui alla LR 19/2009: in forza di tale rinvio, risulta che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sulla copertura sono esclusi dall'ambito di applicazione della LR 24/2015. Risultano quindi esclusi dall'ambito di operatività della legge in analisi gli interventi di manutenzione ordinaria, definiti dall'articolo 4 della LR 19/2009.

Ne discende quindi che la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di parti non strutturali degli edifici o delle U.I. non rientra nell'ambito di applicazione della LR 24/2015.



3 - Chiarimenti e interpretazioni

La semplificazione in materia di installazione di impianti fotovoltaici (DM del 19/05/2015 e Delibera 400/15 del 30/07/2015) prevede che non sarà più necessaria la comunicazione di edilizia libera per l'installazione di impianti fotovoltaici (<20kW), ma sarà sufficiente una comunicazione al gestore di rete. Questo inficia l'applicazione della L.R. 24/2015, ovvero, come si raccorda con essa?

*Ai sensi della LR 24/2015 e dei puntuali rimandi alla legislazione regionale di settore in essa contenuti, rientra nell'ambito di operatività della legge l'installazione dei pannelli fotovoltaici, i quali, a seconda del posizionamento e dell'installazione, ricadono alternativamente:*

- all'interno dell'attività edilizia libera per i quali è prevista la comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, LR 19/2009
- tra gli interventi residualmente assoggettati a presentazione di SCIA, nelle rimanenti ipotesi di realizzazione non conforme a quanto stabilito dalla citata lettera m) dell'art. 16.



3 - Chiarimenti e interpretazioni

Art. 5 – Adempimenti. Alla lettera a) manca il richiamo al Permesso di Costruire (PdC). Sono citate la SCIA e la DIA alternativa al PdC, ma manca il richiamo diretto al PdC. Comunque nella premessa dell'art. 5 sono citati tutti gli articoli della LR 19/09 (artt. 17, 18 e 19) che si riferiscono a tali documenti e nella lettera a) stessa si fa riferimento al titolo autorizzativo, termine che ricomprende tutte le tipologie di documenti citate. E' quindi il caso di modificare la lettera a) del co. 1 dell'art. 5?

*Titolo autorizzativo equivale a PdC, quindi risulta già espressamente richiamato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5.*



**3 - Chiarimenti e interpretazioni**

Si chiede alla Regione di modificare la modulistica relativa a PdC, SCIA e DIA, inserendo anche i riferimenti alla documentazione da presentare ai sensi della LR 24/15 (la modulistica è stata definita dalla Regione e pertanto va da questa aggiornata in riferimento ai nuovi adempimenti di legge).

*E' in corso di rielaborazione la modulistica unificata, nella quale si terrà conto anche delle modifiche nel frattempo intervenute.*



**3 - Chiarimenti e interpretazioni**

Si chiede alla Regione di modificare l'art. 16 della LR 19/09 introducendo gli obblighi di presentazione della documentazione di cui alla LR 24/15.

*L'espresso richiamo, con inclusione nel Codice regionale dell'edilizia, di tutte le norme che incidono sul settore edilizio determinerebbe un testo troppo corposo e poco leggibile, visto che tratterebbe di unificare in un solo corpus normativo disciplina urbanistica, norme sulla sicurezza, vincoli e disposizioni che determinano fasce di rispetto, norme igienico-sanitarie, ecc., per questo l'art. 1, co. 2, della LR 19/09 fa generico riferimento all'obbligo di rispetto di norme, tra le altre, in materia di sicurezza, tra cui ricade anche quella in analisi.*



3 - Chiarimenti e interpretazioni

LR 24/15, art. 3: si chiedono delucidazioni rispetto all'applicazione di tale articolo nel caso di interventi diversi da quelli indicati al co. 1 ma che espongono a rischio di caduta dall'alto da un'altezza superiore a 2 m. Si pensi ad es. alla realizzazione di una tettoia di 20 m<sup>2</sup> alta 6 m (ricadente nella fattispecie di cui all'art. 16, co. 1, lettera j) della LR 19/09) o alla realizzazione di un ampliamento fino a 100 m<sup>3</sup>, di 15 m<sup>2</sup> di sedime e rispettiva altezza superiore a 6.5 m (art. 16, co. 1, lettera k) della LR 19/09).

*Il dettato normativo è chiaro: l'ambito di applicazione è correlato alla LR 19/09, artt. 16, co. 1, lettere a bis), m) e m bis), 17, 18 e 19, esclusivamente nel caso l'intervento presupponga opere in quota sopra i 2 metri.*



3 - Chiarimenti e interpretazioni

**Nel caso di interventi parziali su coperture molto estese (> 1000 m<sup>2</sup>) si può mettere in sicurezza solo la parte oggetto dell'intervento?**

*L'indicazione data dal Gruppo Tecnico Regionale per l'Edilizia (che si è espresso affermativamente) è quella più pertinente alla questione prospettata.*



3 - *Chiarimenti e interpretazioni*

Qualora venga redatto un elaborato tecnico della copertura non conforme (ad es. le misure adottate sono palesemente insufficienti ovvero inadeguate perché non prevengono determinate situazioni rischiose ovvero si adducono motivazioni pretestuose per avere ad esempio deroghe in merito a percorsi e accessi permanenti alla copertura – all. 1, art. 2, co. 1), quali strumenti coercitivi possono essere utilizzati con riferimento alla LR 19/09 o altro disposto normativo?

*Le sanzioni sono quelle espressamente previste dall'art. 7 della LR 24/15, che dettaglia la misura sanzionatoria a seconda delle diverse tipologie di intervento.*



*... ovvero: un documento palesemente mal fatto è come un documento non presentato !*

*La Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha già espresso la volontà di divulgare le interpretazioni della norma all'interno di una sorta di "vademecum" che chiarisca, in via interpretativa, le modalità e i criteri per la prima applicazione della Legge.*

*A tale documento, da trasmettere mediante nota circolare, verrà garantita la più ampia diffusione possibile, anche con pubblicazione sul portale istituzionale della Regione.*



## 4 - Deroghe

E' prevista la possibilità di derogare alle disposizioni di cui all'art. 2, co. 1, dell'All. A, sui *percorsi di accesso alla copertura*:

*nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.*



## 4 - Deroghe

E' prevista la possibilità di derogare alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 2, lettera d), sui *punti di accesso alla copertura*:

*possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza*



4 - Deroghe

Ma non esiste deroga, a quanto disposto dall'art. 4, *transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture*:

**ci deve essere, sempre, qualcosa, qualche misura di protezione sul tetto.**



4 - Deroghe

E le misure di protezione che devono essere installate sono quelle elencate (ma l'elenco non è esaustivo) nel comma 2 del medesimo articolo:


- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;
- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.



Nella scelta dei sopraccitati dispositivi deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.



*La salute è un bene prezioso,  
impara a diventarne consapevole  
... e responsabile !*



*Grazie  
per  
l'attenzione*

[renzo.simoni@as1.sanita.fvg.it](mailto:renzo.simoni@as1.sanita.fvg.it)